



## **REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI SOSTENITORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO**

**(Emanato con Decreto Rettorale n. 498/2026 prot. n. 86271 del 26 ottobre 2026, a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 189/2026 del 26 ottobre 2026 e approvazione del Senato accademico con delibera n. 73/2026 del 21 ottobre 2026)**

### **Art. 1 – Oggetto e natura del Comitato**

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Camerino, l'organizzazione, le modalità di partecipazione e il funzionamento del Comitato dei Sostenitori dell'Università degli Studi di Camerino, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è organismo di consultazione, proposta e raccordo stabile tra l'Ateneo e il contesto istituzionale, culturale, sociale, professionale ed economico di riferimento.
3. Il Comitato non esercita funzioni gestionali né sostituisce le competenze degli Organi di governo dell'Ateneo, ma contribuisce, con funzioni consultive e propositive, alla lettura dei fabbisogni del territorio, alla valorizzazione delle competenze dell'Università e al rafforzamento del rapporto tra formazione, ricerca, innovazione e sviluppo locale.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Il Comitato promuove il collegamento tra l'Università e i soggetti esterni interessati a sostenere lo sviluppo dell'Ateneo e del territorio, favorendo il dialogo tra mondo accademico, imprese, istituzioni, professioni, enti del terzo settore, fondazioni, associazioni e alumni.
2. In particolare, il Comitato concorre a:
  - a) favorire l'ascolto strutturato dei fabbisogni di competenze, innovazione, formazione continua e trasferimento tecnologico espressi dal territorio e dal sistema produttivo;
  - b) favorire la collaborazione tra Ateneo e soggetti esterni nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della valorizzazione delle conoscenze;
  - c) sostenere iniziative e progettualità strategiche dell'Ateneo, anche attraverso contributi economici, competenze, reti, servizi, attrezzature, casi aziendali o altre forme di collaborazione;
  - d) contribuire alla valorizzazione della presenza dell'Università nel territorio e alla promozione del suo impatto culturale, sociale ed economico.
  - e) contribuire al miglioramento dell'offerta formativa, anche attraverso pareri, proposte e momenti di confronto con i Corsi di Studio e le strutture dell'Ateneo;

- f) promuovere opportunità per studenti, laureandi, laureati, dottorandi e ricercatori, anche mediante tirocini, project work, tesi, iniziative di orientamento al lavoro, testimonianze professionali, mentorship e percorsi di inserimento lavorativo;

### **Art. 3 – Composizione**

1. Il Comitato è composto da persone fisiche e da rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che manifestino interesse a sostenere, in forme coerenti con le proprie caratteristiche e possibilità, lo sviluppo dell'Università e delle sue attività istituzionali.
2. Possono aderire al Comitato, a titolo esemplificativo, imprese, enti pubblici, istituzioni culturali ed educative, fondazioni, istituti di credito, associazioni di categoria, ordini professionali, enti del terzo settore, soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni, alumni dell'Ateneo, nonché altri soggetti che condividano le finalità del Comitato.
3. La partecipazione al Comitato è fondata su principi di collaborazione, responsabilità, trasparenza e pari dignità tra i componenti.
4. L'adesione al Comitato non comporta, di per sé, l'attribuzione di diritti esclusivi o preferenziali nell'accesso a procedure, servizi, opportunità o rapporti contrattuali con l'Ateneo, che restano disciplinati dalla normativa vigente e dai regolamenti universitari.

### **Art. 4 – Adesione e durata**

1. L'Università promuove periodicamente l'adesione al Comitato mediante apposito avviso o altra forma di comunicazione istituzionale.
2. La richiesta di adesione è presentata secondo le modalità definite dall'Ateneo e deve contenere, nel caso di persone giuridiche, l'indicazione del rappresentante incaricato di partecipare alle attività del Comitato.
3. L'Ateneo può richiedere ai soggetti interessati una scheda informativa finalizzata a rilevare ambiti di interesse, disponibilità a collaborare, eventuali competenze, progettualità o forme di sostegno attivabili.
4. Le richieste di adesione sono esaminate da una Commissione composta dal Rettore o suo delegato, dal Direttore Generale o suo delegato e dai referenti delle strutture competenti individuati dall'Ateneo. L'eventuale diniego alla richiesta deve essere motivato.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni. È possibile l'ingresso di nuovi componenti anche successivamente alla costituzione del Comitato, secondo le modalità previste dal presente articolo.
6. La cessazione dalla qualità di componente del Comitato avviene per rinuncia, perdita dei requisiti, sopravvenuta incompatibilità con le finalità del Comitato o reiterata mancata partecipazione alle attività, previa interlocuzione con l'interessato.

### **Art. 5 – Forme di partecipazione e sostegno**

1. I componenti del Comitato partecipano alle attività secondo le proprie competenze, disponibilità e caratteristiche istituzionali, professionali o imprenditoriali.
2. Il sostegno all'Ateneo può realizzarsi attraverso diverse modalità, tra cui:
  - a) collaborazione a iniziative formative, seminariali, laboratoriali e di orientamento;
  - b) disponibilità per tirocini, stage, project work, tesi, visite aziendali e testimonianze

- professionali;
  - c) partecipazione a tavoli di confronto sui fabbisogni di competenze e innovazione;
  - d) supporto a iniziative di placement, employability e formazione continua;
  - e) collaborazione a progetti di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo territoriale;
  - f) sostegno a borse di studio, premi, iniziative per studenti, dottorandi e giovani ricercatori;
  - g) messa a disposizione di competenze, reti, attrezzature, servizi, spazi o casi applicativi;
  - h) eventuali contributi economici, secondo modalità definite da specifici atti o accordi.
3. Le eventuali forme di contribuzione economica o progettuale sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o comunque da atti separati, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e delle procedure amministrativo-contabili applicabili.

#### **Art. 6 – Diritti dei componenti**

1. I componenti del Comitato possono:
- a) partecipare alle sedute del Comitato;
  - b) proporre temi, iniziative e progettualità coerenti con le finalità del Comitato;
  - c) chiedere la trattazione di specifici argomenti;
  - d) partecipare ai gruppi di lavoro e ai tavoli tematici eventualmente istituiti;
  - e) accedere agli atti e ai documenti prodotti dal Comitato, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
  - f) essere informati sulle principali iniziative dell'Ateneo rivolte al territorio, alle imprese e agli stakeholder esterni.
2. La richiesta di convocazione del Comitato è vincolante per il Presidente qualora sia sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e contenga la proposta di ordine del giorno.

#### **Art. 7 – Presidente**

1. Il Presidente è eletto tra i componenti del Comitato secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Presidente:
- a) rappresenta il Comitato nei rapporti con l'Ateneo;
  - b) convoca e presiede le sedute;
  - c) definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle proposte dei componenti e dell'Ateneo;
  - d) promuove la partecipazione attiva dei componenti;
  - e) favorisce il raccordo tra Assemblea, gruppi di lavoro, tavoli tematici e strutture universitarie coinvolte;
  - f) presenta annualmente al Comitato una sintesi delle attività svolte e delle principali proposte emerse.
4. Il Presidente designa un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. I componenti del Comitato possono esprimere una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente secondo quanto previsto dallo Statuto.

#### **Art. 8 – Assemblea del Comitato**

1. L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato.

2. L'Assemblea costituisce la sede generale di confronto, indirizzo e proposta del Comitato.
3. L'Assemblea:
  - a) esamina i principali temi di interesse comune tra Ateneo e soggetti sostenitori;
  - b) formula proposte agli Organi e alle strutture competenti dell'Ateneo;
  - c) individua, anche su proposta del Presidente e dell'Ateneo, le priorità annuali di attività;
  - d) prende atto della sintesi annuale delle attività svolte;
  - e) designa i componenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università secondo quanto previsto dall'articolo 11.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno. Ulteriori sedute possono essere convocate dal Presidente, anche su richiesta dell'Ateneo o dei componenti secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **Art. 9 – Comitato di coordinamento**

1. Per favorire la continuità operativa delle attività, il Comitato può istituire un Comitato di coordinamento, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero limitato di componenti individuati dall'Assemblea, tenendo conto della pluralità dei soggetti rappresentati.
2. Il Comitato di coordinamento ha funzioni istruttorie, propositive e di raccordo. In particolare:
  - a) contribuisce alla predisposizione della proposta di programma annuale delle attività;
  - b) segue l'attuazione delle iniziative approvate o condivise dal Comitato;
  - c) favorisce il collegamento tra sostenitori, strutture dell'Ateneo e tavoli tematici;
  - d) prepara i materiali da sottoporre all'Assemblea.
3. Il Comitato di coordinamento non sostituisce l'Assemblea e non esercita funzioni gestionali proprie degli Organi o delle strutture dell'Ateneo.
4. La composizione, la durata e le modalità operative del Comitato di coordinamento possono essere definite con atto attuativo o con deliberazione dell'Assemblea.

#### **Art. 10 – Gruppi di lavoro e tavoli tematici**

1. Il Comitato può promuovere gruppi di lavoro o tavoli tematici, anche temporanei, finalizzati all'approfondimento di specifici ambiti di interesse per l'Ateneo e per i soggetti sostenitori.
2. I gruppi di lavoro e i tavoli tematici possono riguardare, a titolo esemplificativo:
  - a) fabbisogni professionali e competenze;
  - b) tirocini, placement e orientamento al lavoro;
  - c) formazione continua e aggiornamento professionale;
  - d) ricerca collaborativa, innovazione e trasferimento tecnologico;
  - e) sostenibilità, transizione digitale, salute, ambiente, sicurezza, patrimonio culturale e sviluppo delle aree interne;
  - f) sostegno agli studenti, borse, premi, residenzialità, inclusione e mobilità;
  - g) public engagement e valorizzazione del ruolo sociale dell'Ateneo.
3. Ai gruppi di lavoro e ai tavoli tematici possono partecipare, ove utile, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti, alumni, rappresentanti di enti, imprese o istituzioni anche non componenti del Comitato.
4. I gruppi di lavoro operano con obiettivi definiti e restituiscono al Comitato gli esiti delle attività svolte.

#### **Art. 11 – Designazione dei componenti nel Consiglio di Amministrazione**

1. Il Comitato designa, anche al proprio esterno, due componenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di Camerino, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
2. L'Università provvede a emanare apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. Le candidature pervenute, corredate dai relativi curricula, sono sottoposte all'esame del Comitato per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Il Comitato procede alla votazione dei candidati ritenuti idonei secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Ogni componente del Comitato ha diritto di esprimere il proprio voto secondo il principio di parità tra i componenti. Eventuali forme di sostegno economico o progettuale all'Ateneo non attribuiscono diritti di voto ulteriori o ponderati.
5. I candidati non partecipano alla discussione e alla votazione che li riguardano.
6. L'Assemblea delle Rappresentanze esprime il proprio parere in merito ai candidati risultati designati, secondo quanto previsto dallo Statuto.
7. I componenti designati durano in carica secondo quanto previsto dallo Statuto e possono essere rinnovati nei limiti ivi stabiliti.

#### **Art. 12 – Convocazione e funzionamento delle sedute**

1. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale o da un suo delegato e dalle strutture competenti dell'Ateneo, convoca le sedute del Comitato e ne definisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione è trasmessa, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a quarantotto ore.
3. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo o la modalità telematica di svolgimento della seduta, nonché l'elenco degli argomenti in discussione.
4. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica o mista, secondo modalità idonee ad assicurare la partecipazione, l'identificazione dei presenti e la regolarità dei lavori.
5. Le deliberazioni e le proposte del Comitato sono assunte con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei votanti, salvo diverse previsioni dello Statuto o del presente Regolamento.
6. Le proposte e le determinazioni del Comitato sono trasmesse, ove necessario, agli Organi e alle strutture competenti dell'Ateneo per le valutazioni e gli eventuali atti conseguenti.

#### **Art. 13 – Verbalizzazione**

1. Di ogni seduta è redatto apposito verbale, a cura del Direttore Generale o di persona da lui delegata.
2. Il verbale riporta in forma sintetica i temi trattati, le proposte formulate, le eventuali determinazioni assunte e, ove opportuno, i soggetti responsabili delle attività successive e le relative tempistiche.
3. Ciascun componente può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente, consegnandone il testo scritto al segretario verbalizzante.

4. I verbali sono conservati presso la segreteria degli Organi dell'Università o altra struttura competente individuata dall'Ateneo.

#### **Art. 14 – Programmazione e monitoraggio delle attività**

1. Il Comitato può adottare, di norma annualmente, un programma sintetico delle attività, contenente le principali priorità, iniziative e ambiti di collaborazione da sviluppare.
2. L'Ateneo assicura, compatibilmente con le risorse disponibili, il supporto organizzativo e amministrativo necessario al funzionamento del Comitato e alla realizzazione delle attività concordate.
3. Le attività del Comitato sono oggetto di monitoraggio periodico, al fine di verificarne l'efficacia, favorire la continuità delle iniziative e valorizzare i risultati conseguiti.
4. Gli esiti delle attività possono essere presentati in un momento annuale di restituzione rivolto ai componenti del Comitato, alla comunità universitaria e agli stakeholder interessati.
5. Gli strumenti di programmazione, monitoraggio, rendicontazione e raccolta delle informazioni sui sostenitori possono essere definiti con atti attuativi, linee operative o documenti organizzativi approvati dall'Ateneo.

#### **Art. 15 – Supporto organizzativo**

1. L'Ateneo individua le strutture competenti a supportare il Comitato nelle attività di organizzazione, comunicazione, raccordo con le Scuole di Ateneo, promozione delle iniziative, gestione dei rapporti con i sostenitori e monitoraggio delle attività.
2. Le strutture competenti possono supportare i componenti del Comitato nella definizione di proposte progettuali, iniziative formative, attività di trasferimento tecnologico, collaborazioni con studenti e ricercatori, nel rispetto delle competenze degli Organi e delle strutture dell'Ateneo.

#### **Art. 16 – Modifiche del Regolamento**

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono sottoposte all'approvazione degli Organi competenti dell'Ateneo secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Le modifiche sono emanate con decreto rettorale.

#### **Art. 17 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto, alla normativa vigente e ai regolamenti dell'Università degli Studi di Camerino.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

=====